



CITTÀ DI TORINO

MOZIONE N.31

Approvata dal Consiglio Comunale in data 23 aprile 2012

OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2012 00890/064
AVENTE PER OGGETTO: "INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLA HOLDING
COMUNALE E DELLE SUE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. APPROVAZIONE.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- il Consiglio ha deliberato, su proposta della Giunta, un "Riordino del gruppo conglomerato Città di Torino", con la previsione, tra l'altro, del trasferimento alla FCT Holding S.r.l. - attraverso conferimenti in natura e cessioni a titolo oneroso - del capitale sociale finora detenuto dalla Città stessa in AMIAT S.p.A., GTT S.p.A., TRM S.p.A. e SAGAT S.p.A. (deliberazione n. 191 del 23 novembre 2011 - mecc. 2011 05226/064);
- tale riordino prevede - oltre al trasferimento ad una società finanziaria delle quote delle società operative di cui era prima direttamente proprietaria la Città - la scissione della finanziaria stessa in tre ulteriori soggetti giuridici, a loro volta controllati dalla Holding;
- è inoltre previsto che per AMIAT e TRM venga indetta una "gara cd. a doppio oggetto per l'affidamento del servizio" o, in alternativa, vengano valutate diverse scelte di partenariato e/o operazioni societarie straordinarie;
- la società Holding o le sue aventi causa - in seguito a gare per il contestuale affidamento del servizio o con altre procedure - dovranno comunque cedere ad ulteriori soggetti terzi quote societarie, fino al 49%, di AMIAT, GTT e TRM;
- il nostro ordinamento giuridico declina a livello locale il principio democratico nella gestione dei servizi pubblici e nelle scelte in materia societaria attribuendo in via esclusiva ai Consigli Comunali il potere-dovere di comporre ed esprimere la volontà dei cittadini in merito alla "concessione dei pubblici servizi" ed alla "partecipazione dell'ente locale a società di capitali" (articolo 42, comma 2, lettera e) del TUEL);
- in più occasioni il Consiglio Comunale ha manifestato la volontà di mantenere un ampio e diretto coinvolgimento nei confronti delle società partecipate, pur se gestite attraverso lo strumento della Holding, sia per quanto riguarda lo svolgimento dei pubblici servizi a cui sono singolarmente interessate le società, sia per quanto riguarda la vita societaria delle stesse;

- dopo la conclusione delle operazioni societarie sopra descritte il Consiglio Comunale della Città di Torino si troverà ad esercitare le sue prerogative e le sue funzioni in maniera meno diretta ed immediata, per l'interposizione di nuovi soggetti giuridici e per il probabile concorso di ulteriori soggetti terzi;
- l'esito delle operazioni complessivamente realizzate non dovrà in alcun modo impedire, affievolire o rendere comunque meno efficace l'effettivo esercizio dei poteri dell'assemblea elettiva sulle questioni di sua competenza. Perché ciò venga assicurato occorrerà quindi apprestare opportuni istituti o strumenti di raccordo tra gli indirizzi e la volontà espressa dagli eletti e le decisioni operative di soggetti distanti;
- il Consiglio Comunale di Torino ha deliberato che la Giunta proponga allo stesso "per l'approvazione, il Regolamento recante la disciplina di vigilanza e controllo sulla Holding e sulle società dalla stessa partecipate e sul modello di governance della Holding. Tale Regolamento dovrà anche prevedere un esplicito rafforzamento del ruolo di vigilanza dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali sui contratti di servizio e sulle società esercenti" (deliberazione n. 191/2011);
- il Consiglio Comunale di Torino ha altresì impegnato la Giunta, più in generale, a "rafforzare i compiti di ispezione e di vigilanza dell'Agenzia per Servizi Pubblici Locali sui contratti di servizio stipulati e già oggetto di parere anche al fine di operare un controllo concomitante da parte del Consiglio Comunale sulle eventuali inadempienze e proporre, secondo i futuri contratti di servizio, le possibili sanzioni" (mozione n. 33 del 23 novembre 2011 mecc. 2011 06609/002);

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta:

- 1) ad individuare e proporre al Consiglio Comunale idonei strumenti organizzativi affinché lo stesso possa essere messo in grado di svolgere pienamente ed efficacemente le sue funzioni relative alla "concessione dei pubblici servizi" ed alla "partecipazione dell'ente locale a società di capitali" qualunque sia la natura, la forma ed il concorso di terzi alle società di gestione;
- 2) ad assicurare - con la predisposizione di idonei strumenti giuridici ed organizzativi - che ogni atto interno o comunque non sottoposto al vaglio del Consiglio Comunale adottato da soggetti comunque controllati o collegati con la Città e relativo alle società concessionarie, il quale abbia o possa avere una rilevante influenza sui sistemi di decisione e di gestione dei servizi pubblici locali loro affidati garantisca di diritto e di fatto che i poteri che l'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali del Comune di Torino - "strumento del Consiglio Comunale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, di controllo e di sindacato ispettivo sui servizi pubblici locali" (articolo 81, comma 1, Statuto della Città) - può attualmente esercitare nei

- confronti dei soggetti gestori e delle società partecipate dal Comune, siano parimenti esercitabili in modo incondizionato ed immediato nei confronti dei nuovi soggetti costituiti;
- 3) di approvare, nel rispetto del principio di trasparenza e del ruolo d'indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale, gli eventuali Patti Parasociali delle società oggetto di operazioni straordinarie prima della deliberazione concernente la gara.
-